

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 23968	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: Euro 1.500,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data 22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiarava L.C.S. colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di Euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

A seguito di sopralluogo effettuato da un tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'A.S.L. presso il cantiere di in via (OMISSIS), veniva riscontrata l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all'epoca prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, (poi prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17). Il tecnico procedeva così alla relativa contestazione emettendo il verbale di ispezione. In cantiere vi erano due operai.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento, questo, più complesso perchè doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che

doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. L'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. C'è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell'abolitio criminis per effetto dell'abrogazione della disposizione recante l'incolpazione. Nella specie l'imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi sicchè distinzione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.